



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 60/2023

OGGETTO: Variazione tabellare urgente – Tabelle di organizzazione per il quadriennio 2020/2023 – Approvazione parziale del CSM mediante delibera in data 3.5.2023 – Modifiche necessarie (art. 28 Circolare P 10500 del 23.7.2020) – SETTORE CIVILE

Il Presidente

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera in data 3.5.2023, trasmessa il 16.5.2023 (nota n. 3243 Prot.), ha approvato parzialmente le Tabelle di organizzazione del Tribunale di Foggia «per il triennio 2020/2022, da intendersi quadriennio 2020/2023», rilevando alcune criticità nell'assetto sia del Settore Civile sia del Settore Penale;

che l'art. 28 Circolare P 10500 del 23.7.2020 (sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti) dispone: «Nel caso di mancata approvazione della proposta tabellare da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ... il dirigente dell'ufficio predispone, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, una nuova proposta tabellare, ovvero modifica la parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera e, mediante sistema informatico, la trasmette al Presidente della Corte d'Appello per la presentazione al Consiglio giudiziario» (1° comma). «La nuova proposta tabellare, o la revisione della parte non approvata, è trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario, da rendersi entro quaranta giorni dalla ricezione» (2° comma);

ritenuto, quanto alle «parti» delle Tabelle non approvate, di corrispondere alle indicazioni del CSM alla stregua anche delle valutazioni espresse nel corso della riunione tenuta in data 25.5.2023 con i Presidenti e i Coordinatori di tutte le Sezioni, i Magistrati dei Settori Civile e Penale, il Magistrato Referente per gli Addetti all'UPP e il Dirigente Amministrativo, nonché in base alle conclusioni condivise e verbalizzate all'esito di tale confronto interno all'Ufficio;

che, privilegiando l'omogeneità dei temi, sia opportuno ottemperare alle indicazioni del CSM adottando due provvedimenti di variazione tabellare: uno dedicato al Settore Civile e uno al Settore Penale;

rilevato che, in ordine alla situazione di ultradecennalità concernente la posizione tabellare della Dott.ssa Mariangela Marchesiello, assegnata alla Seconda Sezione

Leutile

Civile dal 1.1.2012 (punto n. 5 della delibera del CSM), viene sollecitato un intervento che è già stato effettuato;

che, infatti, con il decreto di variazione tabellare 23.12.2021, n. 108, all'esito della procedura prevista dalla normativa consiliare, si è disposto «lo scambio dei posti fra la Dott.ssa Mariangela Marchesiello e il Dott. Giuseppe Sciscioli, mediante assegnazione, a decorrere dal 2 gennaio 2022, della Dott.ssa Mariangela Marchesiello alla Terza Sezione Civile e del Dott. Giuseppe Sciscioli alla Seconda Sezione Civile» nonché il «subentro di ognuno di tali Magistrati Professionali nel ruolo e nei compiti in precedenza attribuiti all'altro»;

ritenuto, quindi, di non dover emettere ulteriori provvedimenti al riguardo;

rilevato che, in ordine al rilievo secondo cui «nel Settore Civile non sono previsti criteri residuali per il Giudice Tutelare» e «per il Giudice della Stampa», ai fini della «sostituzione di Magistrati ... astenuti, ricusati, assenti o comunque impediti» (punto n. 7 della delibera del CSM), il Dott. Antonio Buccaro, Presidente della Prima Sezione Civile, cui tali servizi sono assegnati, ha evidenziato che «le Tabelle di organizzazione ... prevedono puntualmente, sia con riferimento al Giudice Tutelare che al Registro della Stampa, l'indicazione dei criteri di sostituzione per i casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, di tal che si ha ragione di ritenere che, allo stato, non vi siano integrazioni da apportare al progetto tabellare» (nota del 25.5.2023);

considerato che la ricognizione del Presidente della Sezione interessata corrisponde all'assetto e al contenuto delle Tabelle di organizzazione del Tribunale di Foggia «per il ... quadriennio 2020/2023»;

che, in particolare, nelle Tabelle, ai paragrafi «Giudice Tutelare» (contenente i nomi dei tre GOT – poi GOP – cui il servizio è attribuito – Dott.sse Daniela De Santis, Maria Rosaria Sala, Luisa Trigiani – il criterio oggettivo e predeterminato di assegnazione degli affari, il criterio di reperibilità per i TSO, il nome del Magistrato Professionale incaricato della vigilanza, Dott.ssa Concetta Potito) e «Registro della Stampa» (contenente il nome del Magistrato Professionale incaricato: inizialmente il Dott. Paolo Rizzi, adesso il Dott. Luca Stanziola), fa seguito il paragrafo «Criteri di sostituzione», in cui:

(a) quanto al Giudice Tutelare, si prevedeva *ab initio* e tuttora si prevede, che, «nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, il g.o.t.» (poi GOP) «Dott.ssa Daniela De Santis sarà sostituita dal g.o.t. Dott.ssa Maria Rosaria Sala ovvero - qualora anche quest'ultima sia assente, impedita, astenuta o ricusata - dal g.o.t. Dott.ssa Luisa Trigiani; il g.o.t. Dott.ssa Maria Rosaria Sala sarà sostituita dal g.o.t. Dott.ssa Luisa Trigiani ovvero - qualora anche quest'ultima sia assente, impedita, astenuta o ricusata - dal g.o.t. Dott.ssa Daniela De Santis; il g.o.t. Dott.ssa Luisa Trigiani sarà sostituita dal g.o.t. Dott.ssa Daniela De Santis ovvero - qualora anche quest'ultima sia assente, impedita, astenuta o ricusata - dal g.o.t.» Dott.ssa «Maria Rosaria Sala»;

(b) quanto al Registro della Stampa, si prevede attualmente, «nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione il Dott. Stanziola sarà sostituito dalla

Dott.ssa» Mariangela Martina «Carbonelli»;

ritenuto, quindi, di non dover emettere ulteriori provvedimenti al riguardo;

rilevato che, in ordine al rilievo secondo cui «nel Settore Civile non sono previsti criteri residuali ... per il Registro delle Imprese», ai fini della «sostituzione di Magistrati ... astenuti, ricusati, assenti o comunque impediti» (punto n. 7 della delibera del CSM), la Dott.ssa Filomena Mari, Presidente della Seconda Sezione Civile, cui tale servizio è attribuito, ha proposto di integrare l'attuale previsione tabellare, che assegna le funzioni di Giudice del Registro delle Imprese soltanto alla Dott.ssa Diletta Calò, Magistrato Professionale, con l'aggiunta della previsione: «in caso di incompatibilità, astensione o impedimento, la Dott.ssa Calò sarà sostituita dalla Dott.ssa Giovanna Cice», Magistrato Professionale della medesima Sezione (nota del 28.5.2023);

ritenuto che tale correttivo conforme a legge consente di ottemperare alla prescrizione formulata dal CSM, sicchè può essere adottato;

rilevato che, in ordine al rilievo secondo cui «nell'ambito della Sezione specializzata agraria non è previsto il criterio con cui, in caso di impedimento di uno degli esperti, venga concretamente individuato il supplente fra i due esperti supplenti indicati» (punto n. 7 della delibera del CSM), la Dott.ssa Filomena Mari, Presidente della Seconda Sezione Civile, cui tale servizio è attribuito, ha proposto di integrare l'attuale previsione tabellare, che contempla la partecipazione al Collegio (oltre al Presidente e a due Magistrati Professionali) anche di «due esperti», con l'aggiunta della previsione: «in caso di incompatibilità, astensione o impedimento, il Dott. Francesco Longo sarà sostituito dal Dott. Emiddio Ursitti e il Dott. Romolo Mollica dal Dott. Giovanni Barbato» (nota del 28.5.2023);

ritenuto che tale correttivo conforme a legge consente di ottemperare alla prescrizione formulata dal CSM, sicchè può essere adottato;

rilevato che, in ordine al rilievo secondo cui «con riferimento al Collegio esecuzioni mobiliari (costituito dal Presidente, da uno dei Togati addetti alle esecuzioni immobiliari e da uno dei tre GOP addetti alle esecuzioni mobiliari) non risulta chiaro come avvenga la individuazione del componente Togato, essendo genericamente prevista la turnazione fra i tre Togati del settore delle esecuzioni immobiliari» (punto n. 8 della delibera del CSM), si tratta di una notazione che risulta riferita alla formulazione originaria della Tabella, poi modificata, con il decreto 13.9.2021, n. 72, di riorganizzazione della Terza Sezione Civile per effetto dell'immissione in servizio del MOT (nominato con d.m. 3.1.2020) Dott. Emanuele Lucchini;

che, infatti, l'attuale previsione tabellare è così scritta: «I giudizi di merito di tutte le opposizioni esecutive avverso gli atti dei procedimenti assegnati ai GOP, di cui agli artt. 615, 618, 619 c.p.c., saranno assegnati al Dott.» Emanuele «Lucchini», Magistrato Professionale; «quelle relative alle procedure trattate dal Dott. Lucchini verranno assegnate a turno ai Giudici del Settore esecuzioni immobiliare, partendo

dal meno anziano». «I reclami avverso i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione mobiliare saranno decisi dal Collegio costituito sempre dal Presidente della Sezione, dal Dott. Lucchini e dai tre Giudici assegnati alle esecuzioni immobiliari. Il relatore verrà individuato secondo lo stesso criterio innanzi stabilito per l'assegnazione dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi»;

che, comunque, la Dott.ssa Rosella Anna Modarelli, Presidente della Terza Sezione Civile, cui è attribuito il servizio in oggetto, ha proposto di precisare ulteriormente l'attuale disposizione tabellare, sostituendola con la seguente previsione: «I giudizi di merito di tutte le opposizioni esecutive avverso gli atti dei procedimenti assegnati ai GOP, di cui agli artt. 615, 618, 619 c.p.c., saranno assegnati al Dott.» Emanuele «Lucchini», Magistrato Professionale; «quelle relative alle procedure trattate dal Dott. Lucchini verranno assegnate a turno ai Giudici del Settore esecuzioni immobiliari, secondo il numero di iscrizione a ruolo (partendo dal più basso), seguendo l'ordine di anzianità, dal» Giudice «meno anziano al più anziano (dopo il più anziano si riparte dal meno anziano); partendo ogni volta dal Giudice che segue quello che ha ricevuto l'ultima assegnazione». «I reclami avverso i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione mobiliare saranno decisi dal Collegio costituito sempre dal Presidente della Sezione, dal Dott. Lucchini e dai tre Giudici assegnati alle esecuzioni immobiliari. Il Relatore verrà individuato secondo lo stesso criterio innanzi stabilito per l'assegnazione dei Giudizi di opposizione agli atti esecutivi» (nota dell'8.6.2023);

ritenuto che tale correttivo conforme a legge consente di meglio ottemperare alla prescrizione formulata dal CSM, sicchè può essere adottato;

ritenuto che l'adozione di provvedimenti urgenti di modifica della tabella, nella specie, derivi vuoi dalla finalità rettificatoria dell'intervento prescritto dal CSM, vuoi dalla previsione di un termine per l'adempimento;

riservata ai Presidenti delle Sezioni Prima, Seconda e Terza Civile l'emissione – ove necessario – dei provvedimenti utili per dare completa attuazione a questo decreto di variazione tabellare;

fatta salva l'esigenza di eventuali ulteriori interventi presidenziali di organizzazione;

D I C H I A R A

— non luogo a provvedere in ordine alla situazione di ultradecennalità concernente la posizione tabellare della Dott.ssa Mariangela Marchesiello, assegnata alla Seconda Sezione Civile dal 1.1.2012 (punto n. 5 della delibera del CSM);

— non luogo a provvedere in ordine al rilievo secondo cui «nel Settore Civile non sono previsti criteri residuali per il Giudice Tutelare» e «per il Giudice della Stampa», ai fini della «sostituzione di Magistrati ... astenuti, ricusati, assenti o comunque impediti» (punto n. 7 della delibera del CSM);

D I S P O N E

— che la regolamentazione tabellare concernente le funzioni di Giudice del Registro delle Imprese, assegnate alla Dott.ssa Diletta Calò, Magistrato Professionale della Seconda Sezione Civile, sia integrata mediante l'aggiunta della previsione: «in caso di incompatibilità, astensione o impedimento, la Dott.ssa Calò sarà sostituita dalla Dott.ssa Giovanna Cice, Magistrato Professionale»;

— che la regolamentazione tabellare concernente la composizione del Collegio della Sezione specializzata agraria, in seno alla Seconda Sezione Civile, sia integrata, quanto alle situazioni in cui sia necessaria la sostituzione dei «due esperti», mediante l'aggiunta della previsione: «in caso di incompatibilità, astensione o impedimento, il Dott. Francesco Longo sarà sostituito dal Dott. Emiddio Ursitti e il Dott. Romolo Mollica sarà sostituito dal Dott. Giovanni Barbato»;

— che l'attuale regolamentazione tabellare concernente la composizione del Collegio esecuzioni mobiliari sia sostituita dalla seguente: «I giudizi di merito delle opposizioni ex artt. 615, 618 e 619 c.p.c. avverso gli atti dei procedimenti esecutivi in carico ai GOP saranno assegnati al Dott. Emanuele Lucchini, Magistrato Professionale». «I giudizi di merito delle opposizioni ex artt. 615, 618 e 619 c.p.c. avverso gli atti dei procedimenti esecutivi in carico al Dott. Lucchini saranno assegnati, cominciando dall'affare con il numero di iscrizione più basso, a rotazione ai Magistrati Professionali del Settore esecuzioni immobiliari secondo l'anzianità crescente di ruolo degli stessi, dal meno anziano al più anziano; ogni volta la rotazione ripartirà dal Magistrato che segue quello che ha ricevuto l'ultima assegnazione». «I reclami avverso i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione mobiliare saranno decisi dal Collegio costituito sempre dal Presidente della Sezione, dal Dott. Lucchini e dai tre Magistrati Professionali assegnati alle esecuzioni immobiliari. Il Relatore verrà individuato secondo lo stesso criterio innanzi stabilito per l'assegnazione dei giudizi di merito delle opposizioni agli atti esecutivi»;

D I C H I A R A

questo decreto immediatamente esecutivo.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bari, ai Magistrati Professionali e Onorari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, al Dirigente Amministrativo, nonché mediante inserimento per estratto nel sito internet dell'Ufficio.

Foggia 26 giugno 2023

Il Presidente

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile



Bucic

